AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1918 DEL 24/11/2022

O G G E T T O

AREA DELLA DIRIGENZA SANITÁ - DETERMINAZIONE FONDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2020 E 2021 E COSTITUZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2022.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1754/22

Firmato digitalmente da BONAVINA Maria Giuseppina il 24/11/2022 15:34

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che si deve procedere, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle disposizioni legislative intervenute in materia, al consolidamento ed integrazione dei fondi contrattuali dell'area Sanità per l'anno 2020 e 2021, e la costituzione provvisoria dei relativi fondi contrattuali per l'anno 2022, ex CCNL 19.12.2019 Area Sanità, al fine di rendere chiara evidenza della disponibilità di risorse finanziarie per la remunerazione dei vari istituti contrattuali e per la conseguente fase della contrattazione collettiva integrativa.

Richiamata la deliberazione n. 1578 del 10 settembre 2021 avente ad oggetto "Area della Dirigenza: Fondi contrattuali rideterminazione e consolidamento per l'anno 2020 dell'Area Sanità e 2018-2021 per l'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, e costituzione provvisoria dei Fondi per l'anno 2021 dell'Area Sanità ex CCNL 19/12/2019 e della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa CCNL Funzioni Locali 17.12.2020".

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato in data 19 dicembre 2019 dell'Area Sanità - triennio 2016 – 2018, applicabile a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, contiene gli articoli che disciplinano la costituzione dei fondi, di seguito riportati:

- Art. 94 Fondo per la retribuzione degli incarichi;
- Art. 95 Fondo per la retribuzione di risultato;
- Art. 96 Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

In attuazione del contratto integrativo aziendale sottoscritto con le Organizzazioni sindacali e certificato dal Collegio sindacale in data 21 settembre 2021, a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del CCNL Area Sanità, viene ridotto stabilmente il Fondo di cui art. 95 per un 25% dell'ammontare consolidato e incrementato di un importo corrispondente il Fondo di cui all'art. 94 (per un totale di € 1.225.144,86, di cui € 1.060.145,05 ex Area IV e € 164.999,81 ex Area III).

Preso atto che il comma 6 dell'articolo 96 del CCNL Area Sanità conferma che la quantificazione delle risorse dei fondi deve comunque avvenire, complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, norma di valenza generale per il trattamento accessorio delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 165/200, di seguito riportata:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.".

Considerato che l'art. 11 comma 1 lett. a) – b) del D.L. n. 135/2018 stabilisce quanto segue, in ordine alla non operatività in determinati casi dei limiti di cui all'art 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75:
"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulla disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23".

Preso atto di quanto previsto nei vigenti CC.CC.NN.LL. in materia di incremento dei fondi contrattuali con riferimento alla RIA, come di seguito precisato:

- comma 3 lett. b) dell'art. 94 del CCNL Area Sanità 19/12/2019: il fondo per la retribuzione degli incarichi/posizione è incrementato "dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposti al personale cessato dal servizio a partire dell'anno di costituzione del presente fondo; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.";
- comma 4 lett. a) dell'art. 95 del CCNL Area Sanità 19/12/2019, il fondo per la retribuzione di risultato è incrementato "degli importi corrispondenti ai ratei RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione".

Gli incrementi RIA calcolati secondo le modalità previste rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017 e pertanto non verranno contabilizzati nei relativi fondi, per gli importi di seguito specificati:

<u>Fondo per la retribuzione degli incarichi di cui all'art. 94</u>

Anno 2020 € 212.749,68
Anno 2021 € 238.508,40
Anno 2022 € 163.932,60

<u>Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 95</u>

Anno 2020 € 91.581,47
Anno 2021 € 93.604,47
Anno 2022 € 94.648,37

Tenuto conto di quanto disposto dall'art 96 comma 3 lett. d) della Dirigenza Area Sanità che stabilisce che il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro può essere stabilmente incrementato dalle risorse derivanti dall'applicazione dell'art 1 comma 435 della Legge 205/2017, a seguito di riparto in sede regionale, di seguito riportato:

"Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con

riferimento alla retribuzione individuale di anzianità il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria".

Tale disciplina è stata integrata dall'art 25 comma 1 del D.L 162/2019 convertito nella Legge n. 8/2020 che ha aggiunto all'art. 1 della Legge 205/2017, il comma 435-bis che recita:

"Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui 52 all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.".

Il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 188058 del 05/07/2022 ha riconosciuto il carattere montante delle risorse di cui al comma 435-bis.

Richiamata la DGR 1250 del 01/09/2020, avente ad oggetto "Linee di indirizzo generali in attuazione dell'articolo 6 del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019. Approvazione verbale di confronto con le organizzazioni sindacali", con la successiva DGR 1047 del 23/08/2022, la Regione Veneto ne modifica l'Allegato A, lett. b) ed h), ovvero l'ammontare degli importi da imputare al Fondo condizioni di lavoro e al Fondo per la retribuzione di risultato, per gli anni 2020-2021-2022, come di seguito riportato:

- Comma 435 della Legge 205/2017 nel Fondo condizioni di lavoro di cui all'art. 96:
    - Anno 2020= € 120.361,14
    - Anno 2021= € 32.891,31
    - Anno 2022= € 19.441,83

- Comma 435-bis della Legge 205/2017 come da Legge 8/2020 nel Fondo per la retribuzione degli Incarichi di cui all'art. 94:
    - Anno 2020= € 46.617,27
    - Anno 2021= € 51.070,48
    - Anno 2022= € 54.438,66

Preso atto inoltre dell'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35 del 30 aprile 2019 secondo cui il limite definito dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 prendendo a riferimento come basi di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018, che recita:

"A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. … Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. …".

Di tale disposizione è stata data attuazione dalla Regione Veneto con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 155 del 29 dicembre 2020, avente ad oggetto "Disposizioni per l'anno 2020 in materia di personale del SSR – Revisione obiettivi di costo anno 2020". Con successiva lettera protocollo n. 44101 del 26 aprile 2021 ad oggetto: "Incremento fondi contrattuali in applicazione dell'art.11 del DL 35/2019" sono stati definiti gli incrementi dei fondi contrattuali della quota corrispondente sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020 e con nota n. 80243 del 02 agosto 2021 gli incrementi (valore provvisorio) per l'anno 2021.

Con Decreto n. 128 del 16 novembre 2021 la Regione Veneto ha rivisto gli obiettivi di costo in materia di personale, modificando ulteriormente l'incremento provvisorio dei fondi contrattuali anno 2021 con riferimento all'art. 11 D.L. 35/2019. A seguito della pubblicazione del Conto Annuale 2020, la Regione con nota prot.39803 dell'11 aprile 2022 con riferimento all'applicazione della metodologia prevista dal MEF, ha comunicato la quota relativa all'anno 2020 a saldo di quanto già comunicato per l'anno di competenza.

Gli importi (al netto degli oneri) destinati esclusivamente al personale Dirigente dell'Area Sanità sono stati così suddivisi:

<u>Anno 2020 (quota a saldo, nota 39803 del 11/04/22)</u>

- Fondo per il finanziamento della retribuzione degli incarichi: -€ 56.879,50
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro: -€ 10.232,89
- Fondo per la retribuzione di risultato: -€ 15.147,55.

<u>Anno 2021</u>*

- Fondo per il finanziamento della retribuzione degli incarichi: € 335.619,64;
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro: € 60.379,57;
- Fondo per la retribuzione di risultato: € 89.378,67.

* Le quote per l'anno 2021 potranno essere oggetto di ulteriore modifica in analogia di quanto già definito dalla Regione in riferimento alle quote anno 2020.

A partire dall'anno 2022 la Regione Veneto con nota 47820 del 3 maggio 2022 ha stabilito che l'adeguamento provvisorio dei fondi contrattuali in rapporto alla variazione del personale in servizio in conformità alla metodologia individuata ai sensi dell'art.11 del D.L. 35/2019 dovrà essere quantificato aziendalmente. Pertanto, considerando il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e le conseguenti previsioni di assunzione e delle cessazioni in corso d'anno, la stima per l'anno 2022 risulta essere:

Anno 2022

- Fondo per il finanziamento della retribuzione degli incarichi: € 288.250,69;
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro: € 51.857,61;
- Fondo per la retribuzione di risultato: € 76.763,93.

Preso atto dell'articolo 71 comma 1 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, che stabilisce una decurtazione stipendiale per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, con previsione altresì che i relativi risparmi costituiscono economie di bilancio per l'Amministrazione, senza pertanto che tali somme possano essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Conseguentemente l'applicazione di tale normativa prevede per l'anno 2021 i seguenti risparmi di spesa:

- Fondo per il finanziamento della retribuzione degli incarichi: € 28.198,76;
- Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro: € 833,57.

Tenuto conto che le riduzioni per l'anno 2020, 2021 e 2022 dei fondi contrattuali riferiti alla Dirigenza Medica e Veterinaria, così come comunicato da Azienda Zero con note n. 77750 del 14/08/2021, n. 35514 del 31/12/2021 e n. 93517 del 12/09/22 (per un totale rispettivamente di € 6.934,27, € 13.868,94, € 13.868,93), in materia di riduzione dei fondi contrattuali 2020, 2021 e 2022 conseguente al trasferimento di personale in Azienda Zero, secondo l'accordo aziendale sottoscritto da questa Azienda e Azienda Zero con le organizzazioni sindacali territoriali in data 18/09/2017, saranno imputate in pari quote ai Fondi indicati nell'accordo Integrativo Aziendale del 26/03/2018. Le decurtazioni saranno così applicate:

Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro di cui all'art. 96

Anno 2020 € 3.467,24
Anno 2021 € 6.934,47
Anno 2022 € 6.934,47

Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 95

Anno 2020 € 3.467,24
Anno 2021 € 6.934,47
Anno 2022 € 6.934,47

Tenuto conto altresì del recupero da effettuarsi in attuazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 per la Dirigenza, come definito per la Dirigenza Sanitaria con deliberazioni n. 2012/2019 e n. 1191/2020 (recupero per gli anni 2019-2028 per il Fondo per la retribuzione degli incarichi e per gli anni 2019-2029 per il Fondo per la retribuzione di Risultato).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1) di prendere atto dei principi e dei criteri evidenziati in premessa e qui fatti propri integralmente, relativi alla dinamica dei fondi dell'Area contrattuale della Dirigenza Area Sanitaria;

2) di riapprovare in via definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2020 della Dirigenza Area Sanitaria dell'Azienda ULSS n.8 Berica, così come indicato in allegato n. 1 alla presente deliberazione;

3) di approvare in via definitiva i fondi contrattuali per l'anno 2021 della Dirigenza Area Sanitaria dell'Azienda ULSS n.8 Berica, come indicati in allegato n. 2;

4) di approvare in via provvisoria i fondi contrattuali per l'anno 2022 della Dirigenza Area Sanitaria dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, come indicati in allegato n. 3;

5) di dare mandato all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di rendere apposita informativa della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali di riferimento.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ALLEGATO n. 1

AREA SANITÁ ANNO 2020

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (ART. 94 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020	
Fondo al 31 dicembre anno 2019 ex Dirigenza Medica e Veterinaria	17.453.931,16
Fondo al 31 dicembre anno 2019 ex Dirigenza Sanitaria	887.400,91
Fondo al 31 dicembre anno 2019 ex Dirigenza Professioni Sanitarie	26.407,00
Fondo Consolidato al 31/12/2019	**18.367.739,07**
CONSOLIDAMENTI	
Art. 94 c. 3 lettera b) CCNL 19/12/19 Importo RIA non corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso nell'anno precedente (valore Dir Medica e Veterinaria € 204.787,44 e Dir San € 7.962,24)	212.749,68
Comma 435 bis Legge 205/2017 (DGR 1250 del 01.09.20, DGR 1047 del 23.08.22)	46.617,27
Art.95 co.9 CCNL 19/12/19 Spostamento del 25% delle risorse del Fondo per la retribuzione di risultato (Dirigenza Medica e Veterinaria)	1.060.145,05
Art.95 co.9 CCNL 19/12/19 Spostamento del 25% delle risorse del Fondo per la retribuzione di risultato (Dirigenza Sanitaria non medica)	164.999,81
INCREMENTI	
Art. 11 c 1 DL 35/2018 - Nota 44101 del 26/04/2021	146.235,36
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienza Zero nota 77750 del 14/08/2021	3.467,24
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	212.749,68
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022 (anno 2020)	56.879,50
Totale complessivo del fondo	**19.725.389,83**
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	41.511,44
Recupero decennale (anni 2019 - 2028) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 17,436,73, con quote annuali di € 1,743,67 > SECONDA ANNUALITA') Dirigenza Sanitaria	1.743,67
Fondo disponibile	**19.682.134,72**

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 96 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020	
Fondo al 31 dicembre anno 2019 ex Dirigenza Medica e Veterinaria	3.207.112,59
Fondo al 31 dicembre anno 2019 ex Dirigenza Sanitaria	86.710,34
Fondo al 31 dicembre anno 2019 ex Dirigenza Professioni Sanitarie	1.300,00
Fondo Consolidato al 31/12/2019	**3.295.122,93**
CONSOLIDAMENTI	
Comma 435 Legge 205/2017 (DGR 1250 del 01.09.20, DGR 1047 del 23.08.22)	120.361,14
INCREMENTI	
Art. 11 c 1 DL 35/2018 - Nota 188282 del 26/04/2021	26.308,44
DECURTAZIONI	
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022 (anno 2020)	10.232,89
Trasferimento personale Azienza Zero nota 77750 del 14/08/2021	3.467,24
Totale complessivo del fondo	**3.428.092,39**
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	1.147,10
Fondo disponibile	**3.426.945,29**

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 95 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2020	
Quote di riparto ex comma 11 art. 95 CCNL 19/12/2019 > valore fondo al 31 dicembre anno 2019 ex Dirigenza Medica e Veterinaria	4.240.580,18
Quote di riparto ex comma 11 art. 95 CCNL 19/12/2019 > valore fondi al 31 dicembre anno 2019 ex Dirigenza Sanitaria (€ 649.370,11) ed ex Dirigenza Professioni Sanitarie (€ 10.629,12)	659.999,23
Fondo consolidato al 31/12/2019	**4.900.579,41**
INCREMENTI	
art. 95 c.4 lettera a) Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente pari alle mensilita' residue dopo la cessazione (valore dir med e vet € 88.449,10 e valore dir san € 3.132,37)	91.581,47
Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2017-2019: comunicazione importo 2019 destinabile alla contrattazione integrativa (nota n. 115613 di protocollo del 11/03/2021), ripartito sulla base dell'incidenza delle decurtazioni relative a *tutte* le aree dirigenziali per trasferimento di personale ad Azienda Zero.	2.694,00
Art. 11 c 1 DL 35/2018 - Nota 188282 del 26/04/2021	38.943,85
DECURTAZIONI	
art. 95 c.4 lettera a) Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente pari alle mensilita' residue dopo la cessazione (valore dir med e vet € 88.449,10 e valore dir san € 3.132,37)	91.581,47
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022 (anno 2020)	15.147,55
Art.95 co.9 CCNL 19/12/19 Spostamento del 25% delle risorse al Fondo per la retribuzione degli incarichi (Dirigenza Medica e Veterinaria)	1.060.145,05
Art.95 co.9 CCNL 19/12/19 Spostamento del 25% delle risorse al Fondo per la retribuzione degli incarichi (Dirigenza Sanitaria non medica)	164.999,81
Totale complessivo del fondo	**3.701.924,85**
ECONOMIE DI BILANCIO	
Recupero in 11 anni (anni 2019 - 2029) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 1,576,300,30, con quote annuali di € 157,630,03 > SECONDA ANNUALITA') Dirigenza Sanitaria	157.630,03
Fondo disponibile	**3.544.294,82**

ALLEGATO n. 2

AREA SANITÁ ANNO 2021

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (ART. 94 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	
Fondo al 31 dicembre 2020	19.636.033,97
CONSOLIDAMENTI	
Art. 94 c. 3 lettera b) Importo RIA non corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso nell'anno precedente (valore Dir. Medica e Veterinaria € 237.341,52 e Dir san. 1.166,88)	238.508,40
Comma 435 bis Legge 205/2017 (DGR 1047 del 23.08.22)	51.070,48
INCREMENTI	
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022	335.619,64
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	238.508,40
Totale complessivo del fondo	**20.022.724,09**
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	28.198,76
Recupero decennale (anni 2019 - 2028) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 17,436,73, con quote annuali di € 1,743,67 > TERZA ANNUALITA') Dirigenza Sanitaria	1.743,67
Fondo disponibile	**19.992.781,66**

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 96 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	
Fondo al 31 dicembre anno 2020	3.415.484,07
CONSOLIDAMENTI	
Comma 435 Legge 205/2017 (DGR 1047 del 23.08.22)	32.891,31
INCREMENTI	
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022	60.379,57
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienza Zero nota 35514 del 31/12/2021	6.934,47
Totale complessivo del fondo	**3.501.820,48**
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	833,57
Fondo disponibile	**3.500.986,91**

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 95 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	
Fondo al 31 dicembre anno 2020	3.675.434,56
INCREMENTI	
art. 95 c.4 lettera a) Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente pari alle mensilita' residue dopo la cessazione (valore Dirigenza Med e Vet. € 92.958,60 e Dir San. 645,87)	93.604,47
Art. 11 DL 35/2019 Nota Regione Veneto prot. 39803 del 11/04/2022	89.378,67
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienza Zero nota 35514 del 31/12/2021	6.934,47
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	93.604,47
Totale complessivo del fondo	**3.757.878,76**
ECONOMIE DI BILANCIO	
Recupero in 11 anni (anni 2019 - 2029) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 1.576.300,30, con quote annuali di € 157,630,03 > TERZA ANNUALITA') Dirigenza Sanitaria	157.630,03
Fondo disponibile	**3.600.248,73**

ALLEGATO n. 3

AREA SANITÁ ANNO 2022

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (ART. 94 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo al 31 dicembre 2021	19.687.104,45
CONSOLIDAMENTI	
Art. 94 c. 3 lettera b) Importo RIA non corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso nell'anno precedente (valore Dir. Medica e Veterinaria € 237.341,52 e Dir san. 1.166,88)	163.932,60
Comma 435 bis Legge 205/2017 (DGR 1047 del 23.08.22)	54.438,66
INCREMENTI	
Art. 11 DL 35/2019 (stima valore provvisorio)	288.250,69
DECURTAZIONI	
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	163.932,60
Totale complessivo del fondo	**20.029.793,80**
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	32.496,82
Recupero decennale (anni 2019 - 2028) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 17,436,73, con quote annuali di € 1,743,67 > QUARTA ANNUALITA') Dirigenza Sanitaria	1.743,67
Fondo disponibile	**19.995.553,31**

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 96 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo al 31 dicembre anno 2021	3.441.440,91
CONSOLIDAMENTI	
Comma 435 Legge 205/2017 (DGR 1047 del 23.08.22)	19.441,83
INCREMENTI	
Art. 11 DL 35/2019 (stima valore provvisorio)	51.857,61
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienza Zero nota 93517 del 12/09/2022	6.934,47
Totale complessivo del fondo	**3.505.805,88**
ECONOMIE DI BILANCIO	
Economie di bilancio di cui all'art. 71 co. 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008	1.153,07
Fondo disponibile	**3.504.652,81**

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ART. 95 CCNL 19/12/2019)	
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2022	
Fondo al 31 dicembre anno 2021	3.668.500,09
INCREMENTI	
art. 95 c.4 lettera a) Ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente pari alle mensilita' residue dopo la cessazione (valore Dirigenza Med e Vet. € 92.958,60 e Dir San. 645,87)	94.648,37
Art. 11 DL 35/2019 (stima valore provvisorio)	76.763,93
DECURTAZIONI	
Trasferimento personale Azienza Zero nota 93517 del 12/09/2022	6.934,47
Riduzione RIA art. 23 comma 2 D. Lgs n. 75/2017	94.648,37
Totale complessivo del fondo	**3.738.329,55**
ECONOMIE DI BILANCIO	
Recupero in 11 anni (anni 2019 - 2029) sentenza Suprema Corte di Cassazione S.U. n. 30222/2017 (totali € 1.576.300,30, con quote annuali di € 157,630,03 > QUARTA ANNUALITA') Dirigenza Sanitaria	157.630,03
Fondo disponibile	**3.580.699,52**